

10882/11 Reg. Sent.

5925/1999 R.G.N.R.

172/2002 R.G. Dib

deposito 18-07-11

stata dal P.G. il 04 AGO. 2011

irrevocabilità 30-09-11 *Off. P-0*

estratto esecutivo

Reg. Recupero Crediti

metta scheda il

ARCHIVIATO 21 NOV. 2011



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Giudice, dott.ssa ACELE VERDE alla pubblica udienza del 18
luglio 2011 ha pubblicato con lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

confronti di:

[REDACTED]

Liberi contumaci

essa di

[REDACTED]

IMPUTATI

allegato

no 1 + 2



IMPUTATI

ALLEGATO (1)

TUTTI

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 479 CP perché, il primo quale Sindaco del Comune di Barano di Ischia, il secondo ed il terzo quali assessori partecipanti alla seduta del G.M. del 17.12.1998, nel corso della quale è stata assunta a voti unanimi la delibera n. 534, d'intesa e d'accordo con [REDACTED] già incaricato nel 1991 della progettazione e direzione dei lavori della c.d. "passeggiata dei Maronti", emettevano la suddetta delibera, con la quale veniva richiesto il finanziamento dell'importo di lire 690.000.000, in base alla delibera Cipe n. 70 dell'8.7.1998 che prevedeva la possibilità di ottenere finanziamenti per il completamento di opere pubbliche già iniziate, falsamente attestando nel predetto atto deliberativo la cantierabilità dell'opera per la disponibilità di tutte le autorizzazioni previste e facendo inoltre riferimento ad una scheda tecnica redatta dall'arch. [REDACTED], nella quale il suddetto progettista attestava tra l'altro che il progetto, concernente la realizzazione di opere infrastrutturali di completamento della c.d. "Passeggiata", è conforme al piano territoriale paesistico e al piano regolatore generale, attestazione non conforme al vero, in quanto il piano territoriale paesistico individua all'art. 11 la normativa relativa alle zone di protezione integrale, prescrivendo che nelle stesse non possa operarsi alcuna modificazione dello stato dei luoghi ad eccezione delle opere elencate al punto 3 del predetto art. 11 (che elenca unicamente lavori di miglioramento del verde, interventi di prevenzione incendi, interventi di risanamento e restauro ambientale; interventi per la sistemazione della viabilità pedonale e carrabile) e rientrando l'opera nella suddetta zona di protezione integrale così come delimitata dalle tavole ortostatiche allegate alla normativa e, relativamente al piano regolatore generale, non essendo conforme al vero la suddetta attestazione, in considerazione della circostanza che il piano regolatore adottato dal commissario ad acta con delibera n. 7 del 26.3.1999 e non ancora approvato non prevede e non consente la realizzazione dell'opera in questione, né la contempla nella zonizzazione e nella viabilità, né la stessa può ritenersi ammissibile in base alle norme di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 3.11.1952, operanti in pendenza dell'approvazione del piano regolatore adottato; approvando, inoltre la suddetta delibera sulla base dell'erroneo presupposto che l'opera fosse cantierabile in quanto esistenti tutti gli atti autorizzatori necessari, presupposto non sussistente essendo nel frattempo

ALLEGATO (2)

42

scadute le precedenti autorizzazioni ed in violazione , pertanto dell'art. 4 legge 10/77 per quanto concerne la concessione edilizia , nonché dell'art. 31 c. 11 legge 1150/1942 che prevede la necessità di completare l'opera entro tre anni dalla data di inizio , atteso che l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle autorizzazioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di anni tre dalla data di inizio (ed essendo stato adottato in data 14.12.1995 il citato piano paesistico che non prevede l'opera) , nonché dell'art.7 L.1497/1939 per ciò che riguarda il nulla-osta paesistico ed ambientale ed ancora, del D.L. 8.11.1990 perciò che riguarda l'autorizzazione da rilasciare da parte della circoscrizione doganale di Napoli e dell'art. 36 cod. della navigazione , in relazione alla necessità del rilascio della concessione demaniale.

Barano il 17.12.1998

art. 110-479 per avere in concorso tra loro, il [REDACTED] nella qualità descritta al capo che precede ed il [REDACTED] falsamente attestato, nella nota n. 6602 del 9.7.1999 diretta al Prefetto di Napoli, che l'opera poteva essere completata , in quanto munita di tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento delle opere , attestazione non conforme al vero per quanto già esplicitato al capo che precede .

Barano il 9.7.1999

art.110- 56-640 bis cp perché , in concorso tra loro con le qualità di cui al capo che precede mediante artifici e raggiri consistiti nell'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della richiesta di finanziamento della somma indicata nel capo che precede (capo A) di cui alla succitata delibera di G.M., richiesta successivamente modificata con nota del 17.6.1999 sempre diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ridotta alla richiesta di erogazione di un contributo di lire 528.000.000 , compivano atti diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'organo preposto alla erogazione del contributo circa la sussistenza dei requisiti per la sua concedibilità , in realtà non sussistendo , in mancanza di tutte le autorizzazioni di cui al capo che precede, non verificandosi l'evento epr cause indipendenti dalla propria volontà , consistenti nell'istaurarsi del presente procedimento giudiziario

Barano nell'anno 1999

CIVILI COSTTUIUTE:

DI ISCHIA IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE NOMINATO DAL
PER LE INDAGINI PRELIMINARI AVVOCATO [REDACTED] PRESENTE
UDIENZA PRELIMINARE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Un decreto emesso il 18 marzo 2002 gli imputati erano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, per rispondere ciascuno dei reati rispettivamente ascritti indicati in epigrafe.

Dopo una serie di rinvii, e mutata più volte la persona fisica del giudicante all'odierna udienza il Pubblico Ministero, preliminarmente, richiedeva emettersi sentenza di n.d.p. per estinzione dei reati, per intervenuta prescrizione. La difesa si associava alla richiesta.

Il Tribunale pronunciava e pubblicava la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale.

Nel corso del dibattimento si è verificata inverosimilmente estinzione dei reati contestati.

Osserva il giudicante come, con riferimento alle ipotesi delittuose di cui ai capi a), b), il termine massimo di prescrizione a decorrere dal *Tempus commissi delicti*, è pari, in presenza di un atto interruttivo quale il decreto di citazione a giudizio, ad anni sette e mesi sei (in base al combinato disposto degli artt.157 e 161 c.p.p. nella formulazione attuale più favorevole agli imputati), mentre con riferimento alle fattispecie tentata di cui al capo c) il termine massimo di prescrizione, calcolato sempre a decorrere dalla data del commesso reato, è pari, in presenza di un atto interruttivo quale il decreto di citazione a giudizio, ad anni cinque (in base al combinato disposto degli artt.157 e 161 c.p.p. nella formulazione attuale, in quanto più favorevole).

Pertanto, pur scomputando per intero (cfr. Cass. n. 18071/2010) il periodo di sospensione connessi ai rinvii su richiesta del difensore per sciopero (nd. del 9.4.2009;

21.4.2008; 17.7.2008; 10.12.2008; 3.6.2009; 20.7.2009;
 29.9.2009; 25.3.2010; 15.7.2010; 20.12.2010), per
 complessivi anni tre e mesi nove, i reati risalenti al
 17.12.1998 risultano ormai prescritti alla data del
 17.6.2010; quelli risalenti al 9.7.199 risultano ormai
 prescritti alla data del 9.12.2010 e quelli risalenti al
 1999 alla data del 1.10.2006.

Ne consegue che, in mancanza di elementi in atti idonei a
 consentire una pronuncia più favorevole per gli imputati,
 va dichiarata sentenza di non doversi procedere.


P.Q.M.

Visto l'art.129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei
 confronti degli imputati in ordine ai reati loro
 rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta
 prescrizione.

Ischia, 18 luglio 2011


Il Giudice

dott.ssa Adele Verde




18 LUG. 2011

Depositata in udienza il _____



IL CANCELLIERE
 Gaetano RAFFAELE



IL CANCELLIERE
 Gaetano RAFFAELE

